REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 242/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24170** del registro di segreteria, proposto da:

M. E. nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis* ed ivi residente alla Via *omissis* n. *omissis* C.F.: *omissis*, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Argentaria 7 nello Studio dell'avv. Alberto Galloro C.F.: GLLLRT55R16I058N dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti, fax n. 0963/42619 e indirizzo di P.E.C. alberto.galloro@avvocativibo.legalmail.it;

contro

l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Silvia Parisi (c.f.: PRSSLV66C46C352J) - indirizzo P.E.C.: avv. silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, giusta procura generale ad

lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS

F A T T O

1. In data 20.2.2025 la ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere la rideterminazione della pensione di vecchiaia liquidata con atto n. *omissis* con il sistema retributivo e contributivo con decorrenza 01.09.2024 dell'Inps, gestione dipendenti pubblici – cassa Stato e, per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento di detta pensione nella maggior somma rideterminata e alla corresponsione delle somme differenziali per il periodo decorrente dall'01.09.2024, alla data di emissione della presente sentenza, oltre interessi e rivalutazione e condanna al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore *ex* art. 93 c.p.c.

A sostegno della domanda la ricorrente riferiva di essere titolare della pensione sopra indicata, per un importo annuo lordo di euro 21.592,28, per aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del merito ininterrottamente dal 15.12.1976 al 31.08.2024 e lamentava che la pensione liquidata non terrebbe conto dei seguenti periodi lavorativi, regolarmente prestati sempre alle dipendenze del Ministero, e precisamente:

DAL	AL	AA	MM	GG

08.01.1988	24.11.1988	0	3	19
19.01.1989	18.12.1989	0	3	3
17.01.1990	19.12.1990	0	4	21
11.01.1991	16.02.1991	0	1	0
18.02.1991	08.06.1991	0	3	0

Tale carenza sarebbe attestata dal *QUADRO I – SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO* ove non sono presi in considerazione tali periodi mancanti.

Riferiva, infatti, che a seguito di richiesta variazione posizione assicurativa del 02.08.2024 l'Inps, pur avendo regolarmente accertato ed annotato nell'Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici (cfr. atto emesso 30.08.2024 con dati aggiornati al 05.08.2024) i periodi mancanti, tuttavia non rideterminava la pensione che avrebbe dovuto avere commisurazione su un periodo di lavoro incrementato.

In punto di diritto, pertanto, rappresentava la necessità di rideterminare la pensione tendendo conto dell'intero periodo lavorativo ponendo a base di calcolo i periodi omessi come servizio utile ai fini del diritto, con i relativi benefici economici incrementali rispetto all'importo di pensione attualmente corrisposto.

Rappresentava, inoltre, che a nulla sono valsi i tentativi di ottenere il dovuto beneficio tramite Patronato INAS-CISL di Vibo Valentia (PEC 30.08.2024) e tramite lo stesso procuratore (PEC 14.01.2025).

2. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla resistente in data 10.3.2025.

3. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 4.7.2025 e rappresentava che alla cessazione dall'attività lavorativa la posizione assicurativa della ricorrente era risultata carente del periodo di servizio effettuato, in qualità di *omissis*, nell'arco temporale 08.01.1988/08.06.1991, periodo che non era stato certificato da parte dell'ente datore di lavoro.

Ciò nonostante, l'ufficio amministrativo competente aveva liquidato comunque la pensione al fine di non provocare soluzione di continuità tra l'ultimo stipendio e la prima mensilità di pensione; al contempo, giusta richiesta pervenuta il 2/8/2024, aveva proceduto all'aggiornamento del conto assicurativo in data 5/8/2024 a seguito del quale aveva avviato il procedimento di riliquidazione della pensione che per un errore di sistema, non è andato a buon fine.

L'Inps rappresentava, dunque, che l'ufficio era in attesa della risoluzione del problema tecnico per procedere con una nuova liquidazione tenendo conto delle integrazioni del servizio effettuate in passweb.

Nella memoria l'Istituto dichiarava espressamente che "*La pretesa della ricorrente è, quindi, corretta e fondata*" e di aver proceduto a sistemare la posizione assicurativa della stessa per come richiesto; specificava, inoltre, che avrebbe proceduto alla conseguente riliquidazione della pensione non appena risolti i

problemi di natura tecnica dalla Direzione Centrale dell'Inps.

Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese di lite.

4. All'udienza del 10 luglio 2025 le parti chiedevano un rinvio per la verifica della corretta riliquidazione della pensione e veniva disposto il rinvio dell'udienza al 16 ottobre 2025.

5. In data 3.10.2025 l'Inps depositava foglio di calcolo e cedolino pensione di agosto 2025 comprovante l'avvenuta corresponsione di ogni spettanza.

6. All'udienza del 16 ottobre 2025 l'Avv. Alberto Galloro per il ricorrente, dato atto dell'avvenuta liquidazione, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e insisteva per le spese legali, dichiarandosi antistatario.

Per l'Inps l'Avv. Caterina Battaglia si riportava alla propria memoria.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

7. Dalla documentazione in atti e dalla stessa ammissione dell'Inps con memoria di costituzione risulta la fondatezza della pretesa del ricorrente (l'istituto indica, infatti, di aver proceduto all'aggiornamento del conto assicurativo in data 5/8/2024 e di aver avviato il procedimento di riliquidazione della pensione che, tuttavia, "*per un errore di sistema, non è andato a buon fine*", evidenziando espressamente che "*La pretesa della ricorrente è, quindi, corretta e fondata, l'Istituto ha proceduto a sistemare la*

posizione assicurativa della stessa per come richiesto").

Inoltre, a seguito di rinvio per la verifica della corretta riliquidazione della pensione, la difesa della ricorrente all'udienza del 16.10.2025 rappresentava l'avvenuto corretto pagamento e concludeva per la declaratoria della cessazione del contendere, come richiesta dall'Inps in sede di costituzione, risultando interamente soddisfatte le richieste avanzate nel ricorso.

Pertanto, vista la richiesta congiunta delle parti, deve disporsi la cessazione della materia del contendere.

8. Per quanto attiene alle spese di giudizio si osserva che la riliquidazione della pensione è avvenuta successivamente all'introduzione del ricorso. Pertanto, alla data del ricorso sussisteva un interesse della ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto e, dunque, un interesse ad agire in giudizio che, unitamente alla fondatezza della richiesta, riconosciuta dallo stesso Istituto convenuto, determina ipotesi di soccombenza virtuale dell'Ente, con relativa condanna alle spese a carico dell'Inps, come da dispositivo.

Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa; inoltre, considerata la complessità bassa e considerato altresì il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto dopo l'azione in giudizio – ha pur sempre dato seguito

alle richieste della ricorrente, per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da M. E. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.238,00, oltre oneri di legge, in favore di M. E., con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente

Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati

personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 16 ottobre 2025.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 20/10/2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 21/10/2025

Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni